



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

**Settore: Affari Generali - Risorse Umane -
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità**

Servizio: Affari Generali

Determinazione n. 218 del 02/05/2018

OGGETTO: RICORSO EX ART.696 BIS C.P.C. PRESENTATO DAI SIGG.RI Z.I. E Z.L.A. DI VIGARANO MAINARDA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.48 del 26.4.18 avente ad oggetto "RICORSO EX ART.696 BIS C.P.C. PRESENTATO DAI SIGG.RI Z.I. E Z.L.A. DI VIGARANO MAINARDA – INDIRIZZI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE"

ATTESO che nell'atto di indirizzo sopracitato veniva deliberato di disporre la costituzione in giudizio del Comune di Vigarano Mainarda in relazione al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presentato al tribunale di Ferrara di sigg.ri Z.I e Z.L.A. di Vigarano Mainarda per ammissione di consulenza tecnica da eseguirsi nell'immobile sito in Vigarano Mainarda via Aldo Moro n.18 censito al NCEU del Comune di Vigarano Mainarda al foglio 14 mappale 144 e conferimento al CTU nominando del potere di tentare la conciliazione delle parti anche al fine di poter evitare l'insorgere di future controversie tra le stesse;

ATTESO altresì che nella predetta deliberazione veniva dato atto che la difesa in giudizio dell'ente in relazione alle pregresse cause presso TAR e Consiglio di Stato promosse dal sig. Z.I. di Vigarano Mainarda erano state affidate all'avv. Fabio Dani di Ferrara e che con successiva determinazione dirigenziale, sulla scorta degli indirizzi forniti con tale atto, dovrà essere disposto l'incarico per il patrocinio legale dell'ente ed approvato l'impegno della spesa necessario a titolo di compenso per le prestazioni affidate al legale incaricato;

DATO ATTO che il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico legale rientra in una fattispecie contrattuale qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell' iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni, pur se l' attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 50/2017 comma 2 che specifica che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

INTESO che l'attività di selezione del difensore dell' ente pubblico, pur non soggiacendo all' obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta comunque e sempre ai principi generali dell' azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'affidamento di incarichi di collaborazione approvato con DGC n.70 del 13.5.2008 e successive delibere di modifica ed integrazione;

RICHIAMATO l'art.5 del predetto regolamento il quale prevede fra le ipotesi di conferimento in via diretta di incarichi senza esperimento della procedura comparativa, la necessità di affidare incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con deliberazione di giunta comunale n.38 del 30.3.2017;

CONSIDERATO che per ovvi motivi di continuità, per conoscenza approfondita delle vicende de qua ed in considerazione dell'urgenza dovuta all'imminenza dell'udienza fissata dal Tribunale di Ferrara per il 17 maggio p.v., si ritiene di affidare l'incarico di che trattasi al medesimo avvocato a suo tempo incaricato per il patrocinio legale dell'ente in relazione alle cause di cui sopra;

INTERPELLATO al riguardo l' Avvocato Fabio Dani con sede in Ferrara , Via Aldighieri n. 10 C.F. DNA FBA 52R 14D 548U e acquisito apposito preventivo al prot.n. 5828 in data 26.4.18, depositato agli atti dell'ente, il quale prevede per l'espletamento del patrocinio legale in oggetto la spesa di €. 3.279,00 oltre spese vive, spese generali pari al 15%, CP0 4% e IVA 22%;

ATTESO che l'avv. Fabio Dani di Ferrara risulta iscritto nella sezione Contenzioso amministrativo del vigente Elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Vigarano Mainarda, pubblicato sul sito web dell'ente, approvato con determinazione dirigenziale n.223 del 24.5.2017 a seguito di apposito bando approvato con determinazione dirigenziale n.168 del 13.4.17;

RITENUTO di affidare incarico di che trattasi al suddetto Avv. Fabio Dani di Ferrara;

ATTESO che si rende necessario impegnare la spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico di che trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione n.129 del 21.12.2017 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018 e gli obiettivi di gestione;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

PROPONE

1) di affidare all'avvocato Fabio Dani di Ferrara incarico per la costituzione in giudizio del Comune di Vigarano Mainarda in relazione al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presentato al tribunale di Ferrara di sigg.ri Z.I e Z.L.A. di Vigarano Mainarda:

2) di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il cig collegato al presente servizio è Z87235852F;

4) di impegnare per l'incarico di che trattasi la somma complessiva di euro 5.000,00 con imputazione al bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità, nel modo seguente:

missione	20
programma	03
capitolo	213 "spese legali"
macroaggregato	1030211006

data di esigibilità dell'obbligazione	entro il 31 dicembre 2018
---------------------------------------	---------------------------

Li, 2 maggio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Ferrante Marco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari legali e contenzioso su questa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.

DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

Li, 2 maggio 2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr. Ferrante Marco



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE IN RELAZIONE AL RICORSO PRESENTATO DAI SGG.RI Z.I. E Z.L.A DI VIGARANO MAINARDA

TRA

il Comune di Vigarano Mainarda (FE), rappresentato dal Capo settore Affari Generali dr. Marco Ferrante domiciliato per la carica, ai fini del presente atto, in Vigarano Mainarda (Fe), Via Municipio n. 1 , sede del Comune, CF 00289820383, PEC comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

E

l'Avv. Fabio Dani del Foro di Ferrara, residente in Ferrara via Chizzolini n. 29, con studio in Ferrara via Aldighieri n. 10 c.f DNAFBA52R14D548U, PEC fabio.dani@ordineavvociaiferrara.eu

Il presente contratto ha carattere esecutivo della Determinazione dirigenziale n. 218 del 2.5.17 alla quale fa pieno riferimento e della quale costituisce diretta attuazione.

Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, con la presente scrittura privata, avente forza di legge a norma dell'articolo 1372 del codice civile, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Vigarano Mainarda (Fe) come sopra rappresentato (di seguito "Comune" o "Ente") conferisce all'Avv. Fabio Dani sopra generalizzato (di seguito "legale" o "professionista" o "incaricato"), che accetta, l'incarico – da svolgersi con la dovuta diligenza professionale – di patrocinio legale dell'ente in relazione al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presentato dai sigg.ri Z.I. e Z.L.A. di Vigarano Mainarda. L'incarico si estende esteso ad ogni fase del procedimento, compresa l'eventuale chiamata di terzi in causa.

L'incarico comprende altresì la predisposizione di eventuali atti di transazione e/o conciliazione.

Articolo 2 – Verifica della prestazione

Fermo restando che il professionista svolge un'attività di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, viene pattuito che il competente ufficio del Comune provvederà ad effettuare la verifica delle prestazioni del professionista ed il controllo sulla concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Articolo 3 – Obblighi del professionista e del Comune

Il professionista incaricato si impegna:

- a. a rimettere preventivamente al Comune copia degli scritti che si intendono produrre innanzi agli enti competenti;
- b. a relazionare e tenere costantemente informato l'Ente dell'attività di volta in volta espletata;
- c. a fornire copia degli atti predisposti;
- d. a rendere all'Ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti dal professionista.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata al conferimento dell'incarico, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Fatto salvo quanto stabilito in altri articoli del presente disciplinare, il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico e richiesti dal professionista.

Il professionista si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista.

Il professionista, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*) nonché gli obblighi comportamentali di cui al *"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda"*, approvato con deliberazione di giunta comunale n.129 del 18.12.2013.

Articolo 4 – Corrispettivo e spese

Le parti concordano che l'onorario spettante al professionista è pari ad euro 3.279,00 (euro tremiladuecentosettantanove/00) oltre spese vive sostenute, IVA, CPO e 15% spese generali.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuto assolvimento dell'adempimento contrattuale, salva formale contestazione in ordine all'adempimento stesso.

Articolo 5 – Obbligo di riservatezza

Il professionista incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio ed a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi. Si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

Articolo 6 – Incompatibilità

Con l'accettazione del presente contratto, il professionista dichiara:

- a. di possedere i requisiti necessari per patrocinare innanzi all'organo competente a decidere il giudizio cui si riferisce il presente incarico;
- b. di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il Comune di Vigarano Mainarda (FE), neppure per interposta persona e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato;
- c. di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d. di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori del Comune;

e. ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Vigarano Mainarda (Fe) né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Vigarano Mainarda (FE);

f. di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma;

g. di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito o con il Comune.

Articolo 7 – Revoca dell'incarico e recesso dal contratto – Rinuncia al mandato

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento – dandone comunicazione al legale mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) o raccomandata con avviso di ricevimento – l'incarico conferito e, per l'effetto, di recedere dal presente contratto, con diritto del professionista al pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta e le spese sostenute fino alla revoca, il tutto nei limiti di cui al precedente articolo 4.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 4 del presente disciplinare e, comunque, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Articolo 8 – Foro competente

Per un eventuale contenzioso che dovesse insorgere quanto all'applicazione del presente contratto, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Ferrara (FE).

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice della privacy") e ss.mm.ii., i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Articolo 10 – Comunicazione conferimento incarico

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 11 – Domicilio

Per l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio in Ferrara alla via Aldighieri n. 10

Articolo 12 – Registrazione

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Articolo 13 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviando alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura viene redatta in due originali.

Vigarano Mainarda,

Il Capo settore Affari Generali
Dr. Marco Ferrante

Il professionista
Avv. Fabio Dani

L'Avvocato, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna i patti e le condizioni di cui al presente contratto

Avv. Fabio Dani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 359 / 2018

li, 2 MAG. 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.SSA ANGELA CASELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì 3 MAG. 2018

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì 2 MAG. 2018



Il Capo Settore
